



**COPIA**

***SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE***

*Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica*

**DELIBERAZIONE n. 12 del 05/07/2012**

**Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

L'anno *duemiladodici* addì *cinque* del mese di *Luglio* alle ore 19:30 nella Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ARAMINI TULLIO</b>         | <b>Presidente</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>REMEDIO ADOLFO DANTE</b>   | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>TANGHETTI GIOVANNI</b>     | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>GATTA RINALDO</b>          | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>GATTA GIUSEPPE RINALDO</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>PIOTTI ELENA</b>           | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>PE MAURIZIO STEFANO</b>    | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>ROSSINI MANOLO</b>         | <b>Consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>VALENTINI PIERGIUSEPPE</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>CORSINI PIETRO ADRIANO</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |

Assiste il Segretario Comunale MALIVINDI GAETANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza ARAMINI TULLIO nella sua qualità di Presidente ne assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

PRESO ATTO CHE ai fini delle determinazione dell'imposta, per abitazione principale si intende, ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

RILEVATO INOLTRE che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche per le seguenti situazioni:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, ('articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);
- ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato con conseguente necessità di reperire fondi al fine del pareggio obbligatorio del bilancio;

PRESO ATTO altresì ai sensi della legge 183/2011 a partire dal 01/01/2013 questo Ente sarà soggetto alle disposizioni di cui al Patto di Stabilità e che quindi si rende necessario ed indispensabile applicare le tariffe sotto evidenziate;

CON VOTI favorevoli n. 7 (Aramini Tullio - Remedio Adolfo Dante - Tanghetti Giovanni - Gatta Rinaldo - Gatta Giuseppe Rinaldo - Piotti Elena - Pe Maurizio Stefano) - contrari 2 (Valentini Piergiuseppe - Corsini Pietro) - astenuti nessuno su n. 9 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - ALIQUOTA ORDINARIA ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI  
**1,06 %**
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
**0,6 % .**
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  - d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla successiva approvazione del relativo Regolamento Comunale.
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta

Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CON successiva unanime votazione espressa nei modi di legge

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

\*\*\*\*\*

VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art.dell'art. 49, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Bovegno, lì 05/07/2012

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
F.to TANFOGLIO MARINELLA

VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.dell'art. 49, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Bovegno, lì 05/07/2012

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
F.to MOZZONI CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to ARAMINI TULLIO

Il Segretario Comunale  
f.to MALIVINDI GAETANO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 L. 18 Giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2012 al 04/08/2012

Bovegno, li 20/07/2012

Il Segretario Comunale  
f.to MALIVINDI GAETANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

Si certifica che la presente deliberazione, **NON SOGGETTA** a controllo preventivo di legittimità, a norma dell'art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, **È DIVENUTA ESECUTIVA** ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134 3° comma e del citato D.Lgs 267/2000.

Bovegno, li 05/07/2012

Il Segretario Comunale  
f.to MALIVINDI GAETANO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bovegno, li

Il Segretario Comunale  
MALIVINDI GAETANO